



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice Dott. N. Di Leo

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 7065/12 RGL

promossa da:

FIOM -FEDERAZIONE PROVINCIALE DI MILANO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. SOZZI GIOVANNI e FOCARETA FRANCO (FCRFNC59D15D643S) VIA SANTO STEFANO, 29 40125 BOLOGNA ; con elezione di domicilio in CORSO ITALIA, 8 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. SOZZI GIOVANNI

ATTORE

contro:

FPT INDUSTRIAL S.P.A. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. , con elezione di domicilio in , presso e nello studio dell'avv.

CONVENUTO

sciogliendo la riserva assunta in data 19.6.12;

rileva:

IN FATTO

Con atto ex art. 28 della legge n. 300/70, depositato in data 30.5.12, la FIOM - FEDERAZIONE PROVINCIALE DI MILANO ha adito il Tribunale di Milano sostenendo come la FPT INDUSTRIAL S.P.A. avrebbe attuato un comportamento antisindacale, consistito nel diniego della trattenuta del contributo versato dai propri iscritti in seguito alla mancata sottoscrizione, da parte del medesimo sindacato, del contratto collettivo del 13/12/11 dopo la disdetta del Contratto Collettivo Metalmeccanici del 2008.

In particolare, ha rilevato che la resistente avrebbe così non dato seguito alla legittima cessione del credito operata da ciascun lavoratore a favore del sindacato ai sensi dell'articolo 1260 cc, con lesione dell'immagine e della credibilità dello stesso e con pregiudizio alla sua operatività.

Per tal motivo, la parte attorea ha domandato che fosse dichiarata l'antisindacalità della condotta della FPT INDUSTRIAL S.P.A. nel non aver operato la trattenuta sulla retribuzione dell'ammontare dovuto dagli iscritti FIOM a titolo di quota sindacale, così come richiesto dagli stessi a mezzo di comunicazione di cessione parziale del credito, con,

tra l'altro, violazione anche di quanto sarebbe previsto dall'articolo 7 del contratto collettivo metalmeccanici del 20/1/08 che sarebbe ancora vigente ed applicabile.

Di conseguenza, ha domandato che fosse ordinato alla società convenuta di adempiere ai propri obblighi retributivi nei confronti di dipendenti iscritti al sindacato, dando seguito alle trattenute del contributo sindacale, con anche affissione del provvedimento sulla bacheca aziendale. Con accessori e vittoria di spese.

La FPT INDUSTRIAL S.P.A. si è costituita, contestando le deduzioni e le domande avversarie e concludendo per il loro rigetto.

Ha, in particolare, sostenuto che, poiché la FIOM - FEDERAZIONE PROVINCIALE DI MILANO non avrebbe sottoscritto il CCSL 29/12/10, nella versione definitiva del 13/12/11, non ricorrerebbe più per la convenuta un obbligo di fonte contrattuale di operare le ritenute sindacali di cui si tratta e, quindi, di collaborare assumendosi i relativi oneri.

In tal ottica, del resto, la stessa organizzazione sindacale, presso altre società del gruppo, avrebbe operato, chiedendo, per scelta propria, ai propri iscritti un bonifico bancario.

Inoltre, la cessione del credito retributivo del lavoratore sarebbe, ormai inammissibile, alla luce del novellato d.p.r. n. 180 del 1950 e in seguito alla abrogazione tramite *referendum* dei commi successivi al primo dell'articolo 26 SL, proponendo una soluzione ermeneutica per cui sarebbe, alternativamente, incostituzionale ogni altra ipotesi.

Ha, poi, sollevato il problema dell'eccessiva gravosità della cessione del credito di cui si tratta per contributi sindacali, evidenziando i costi di tipo bancario e contabile che la convenuta dovrebbe sopportare.

Ancora, ha sostenuto come il diritto a percepire i contributi dovuti dai lavoratori da parte del sindacato mediante ritenuta sui salari effettuata dal datore di lavoro, dovrebbe essere riconducibile allo schema legale della delegazione di pagamento e non a quello della cessione del credito.

In ogni caso, poi, per il sindacato, vi sarebbero soluzioni alternative per percepire i contributi, come il versamento tramite conto corrente o in contanti.

La FPT INDUSTRIAL S.P.A. ha, quindi sostenuto, la legittimità e la non antisindacalità del proprio comportamento e, solo in subordine, nel caso in cui le fosse ordinato di effettuare le trattenute per i contributi in parola, l'accertamento del diritto al rimborso dei costi e degli oneri organizzativi e contabili che dovrebbe sostenere.

All'udienza, il Giudice, assunte sommarie informazioni dalle parti, ha tentato la conciliazione. Quindi, verificata l'impossibilità conciliativa, ha invitato i procuratori alla discussione orale e si è riservato di decidere.


IN DIRITTO

Il ricorso ex art. 28 S.L. è fondato.

A) LA CEDIBILITA' DEL CREDITO RETRIBUTIVO AL SINDACATO AI SENSI DEL D.P.R. N. 180 DEL 1950.

In primo luogo, è da evidenziare come non sia persuasiva la tesi della convenuta per la quale la cessione del credito retributivo da parte del lavoratore non sarebbe più possibile in seguito alla modifica del d.p.r. 180 del 1950, determinata dalla legge 311 del 2004 e dalla legge 80 del 2005.

L'analisi della menzionata normativa, nella versione attualmente vigente, infatti, consente di evidenziare come tale decreto sia ripartito in cinque titoli.



1) Tra questi, e' di immediato interesse il Titolo 1 che contiene l'articolo 1 che stabilisce che

"non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, *salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli* ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti. Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti".

Dunque, per tale previsione, le cessioni di crediti retributivi non sono possibili "*salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli*".

Tra queste *eccezioni*, la Suprema Corte ha individuato la cessione del credito *per ragioni differenti dal prestito di denaro di cui all'articolo 52 del medesimo decreto*, ritenendo che

"in tema di riscossione di quote associative sindacali dei dipendenti pubblici e privati a mezzo di trattenuta ad opera del datore di lavoro, l'art. 52 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, come modificato dall'art. 13-bis del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, nel disciplinare tutte le cessioni di credito da parte dei lavoratori dipendenti, non prevede limitazioni al novero dei cessionari, in ciò differenziandosi da quanto stabilito dall'art. 5, del medesimo d.P.R., per le sole ipotesi di cessioni collegate all'erogazione di prestiti. Ne consegue che è legittima la suddetta trattenuta del datore di lavoro, attuativa della cessione del credito in favore delle associazioni sindacali, atteso, altresì, che una differente interpretazione sarebbe incoerente con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del lavoratore che, altrimenti, subirebbe un'irragionevole restrizione della sua autonomia e libertà sindacale" (cfr. Cass. Sentenza n. 2314 del 17/02/2012 e Cass. N. 3544/12).

Si ritiene di condividere l'impostazione ermeneutica proposta alla Corte di cassazione, tra l'altro, anche per ulteriori argomentazioni, oltre a quelle già svolte dalla stessa e alle quali si fa rinvio.

In particolare, è da osservare come non sia condivisibile che il Titolo 1 del decreto contempli *tutte le ipotesi* di possibile *disponibilità* del credito retributivo del lavoratore.

Infatti, l'articolo 2 riguarda le possibilità di *sequestro* e di *pignoramento* e l'articolo 5 attiene, in via generale, alla possibilità di *contrarre prestiti* cedendo parte dei propri emolumenti.


2) Poi, il Titolo secondo disciplina il caso in cui i *prestiti* siano *contratti da impiegati dello Stato* con le garanzie previste dal Fondo del Credito di cui all'articolo 16.

3) Il Titolo terzo, invece, attiene alla "*cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati*", come recita la sua stessa rubrica.

Ora, in tale Titolo, l'articolo 51, sotto la rubrica "*Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti*", stabilisce che

"gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell'art. 1 e non contemplati nel Titolo II, possono contrarre prestiti alle condizioni e per la durata stabilite nell'art. 6".

Dunque, la facoltà dei privati (il riferimento alle <<amministrazioni indicate nell'art. 1>> deve, infatti, ritenersi comprensivo anche *degli enti privati* - di cui allo stesso articolo 1 - poiché alternativamente non si comprenderebbe la menzione degli stessi contenuta nella rubrica del Titolo terzo in esame) *di contrarre prestiti* tramite cessione del credito retributivo e' disciplinata dall'articolo 51 con un'apposita regolamentazione che prevede semplicemente un rinvio "*alle condizioni e per la durata stabilite nell'art. 6*".



E l'articolo 6, da un lato, a propria volta, richiama l'articolo 5, e così, in tal modo, prevede, anche per i privati, *i requisiti della cedibilità del credito retributivo nei limiti del quinto e per periodi non superiori a 10 anni* e, dall'altro, stabilisce *gli ulteriori parametri per cui i dipendenti devono essere ancora in attività di servizio, con stabilità del rapporto di impiego e con stipendio salario fisso e continuativo, con un diritto anche a un trattamento di quiescenza.*

La regolamentazione così stabilita viene, poi, ulteriormente integrata dagli ulteriori rinvii, stabiliti *per il caso del prestito*, dall'articolo 55 per cui

"per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli 7, 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e quarto, sostituendosi all'Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio".

Si ha, così, una *disciplina completa* "per le operazioni di prestiti" verso cessione di quote di stipendio o salario per i dipendenti non statali e per i soggetti privati di cui al Titolo 3.

È, a tal punto, da mettere in particolare luce come tale normazione *già contempli tutti i parametri stabiliti dal comma 1 dell'articolo 52* per i lavoratori a tempo indeterminato.

Infatti, come si è già osservato l'articolo 51 fa rinvio all'articolo 6 che, a propria volta, fa rinvio all'articolo 5 e sono, in tal modo, così già statuiti *l'elemento della cedibilità nei limiti del quinto e la soglia temporale di 10 anni*, oltre alla richiesta che i dipendenti siano *addetti a servizi di carattere permanente e siano provvisti di stipendio salario fisso e continuativo.*

Con riferimento ai lavoratori "a tempo indeterminato" di cui al comma 1 dell'art. 52, quindi, qualora si dovesse ritenere che tale norma fosse ancora destinata a regolamentare l'ipotesi di *cessione del credito ai fini di un prestito bancario*, non si comprenderebbe *il motivo per cui il legislatore avrebbe dovuto ripetere ancora* dei requisiti già stabiliti negli articoli 5 e 6 ai quali l'articolo 51 fa rinvio.


Inoltre, a ulteriore conferma, è da notare che l'articolo 51, per stabilire i requisiti di ammissibilità del prestito, *non termina con un rinvio* al successivo articolo 52, ma rimanda all'articolo 6.

Pertanto, è da ritenere che la disciplina circa le condizioni e i periodi di durata *per contrarre prestiti* sia stabilita dal combinato disposto degli articoli 51, 5, 6 e 55 del dpr 180/50 e non dall'articolo 52 che deve, a tal punto, allora, riguardare, *altra materia*, posto che, *alternativamente (se avesse riguardato i prestiti)*, l'articolo 51 si sarebbe concluso con un rinvio *sistematico* ai requisiti di cui all'articolo 52 (in quanto norma immediatamente successiva) e non alle norme sopra menzionate.

Ancora, poi, è da riflettere come il comma secondo dell'articolo 52 che regola la disciplina per i lavoratori "a tempo determinato" mostri come si tratti di una norma evidentemente destinata a regolare una *diversa materia*.

Infatti, per i prestiti, l'articolo 51 fa rinvio all'articolo 6, che, a propria volta, si conclude con il richiamo all'articolo 13 che prevede che possono contrarre prestiti solo i dipendenti che abbiano *"compiuto quattro anni di effettivo servizio, o due anni nei casi contemplati dal secondo terzo comma dell'articolo 7, ed abbiano un contratto di durata non inferiore a tre anni, che assicuri ad essi diritto a un trattamento di quiescenza o altro equivalente"*, mentre l'esame dell'articolo 52 (che prevede solo il limite del quinto) mostra come tali *più stringenti* requisiti non siano richiesti ai sensi del comma secondo di tale norma per i lavoratori a termine.

Non potendosi ipotizzare che il legislatore abbia regolamentato la cessione del credito retributivo per prestiti *con due differenti condizioni e previsioni* nell'articolo 52 e

A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a large, stylized loop with a small number '4' inside it.

nell'articolo 13 (richiamato dall'articolo 6, a propria volta richiamato dall'articolo 51), è agevole, a tal punto, intendere come, evidentemente, si deve ricavare che l'articolo 52 e l'articolo 51 abbiano *oggetti differenti*.

Conferma, ulteriormente, tale convinzione anche il comma 3 dell'articolo 52 che regola i rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3 e che risulta essere l'unica norma che attiene alla parasubordinazione nel decreto, non risultando questa tipologia di rapporto lavorativo *mai considerata nella precedente parte del decreto con riferimento alla cessione del credito retributivo per ottenere prestiti*.

E, difatti, in questa stessa ottica, è possibile, a tal punto, rilevare, con lettura ermeneutica di tipo *letterale*, come l'articolo 52 non menzioni, del resto, mai il termine "prestiti", ma stabilisca che

"gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sui contratti d'impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per un periodo non superiore ai dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo.

Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al precedente e al presente comma non si applica il limite del quinto.

I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'articolo 545 del codice di procedura civile".

Sicché, dopo una siffatta lettura *di tipo sistematico e letterale*, dell'art. 52 e giunti a una prima conclusione circa il fatto che questo *non riguardi la cessione del credito retributivo per ottenere prestiti*, è possibile, allora, domandarsi quale tipo di fattispecie venga a disciplinare tale norma.

Con riferimento a tale quesito, si deve ricordare che la cessione del credito può essere effettuata titolo oneroso o a titolo gratuito.

Quella "*a titolo oneroso*" può avere *come controprestazione* per la cessione del credito retributivo una determinata somma, concessa a titolo di prestito, ma la contropartita può anche non essere rappresentata da denaro.

Per esclusione, è da ritenersi che *a tale ultima ipotesi faccia riferimento l'articolo 52* quando prevede la cessione del credito senza menzionare i "prestiti" (nell'ambito del dpr 180/50 la cui disciplina pur riguarda, per la maggior parte, proprio i prestiti).

E la distinzione di disciplina tra l'articolo 51 che contempla la cessione del credito a fini di prestito monetario e l'articolo 52 che descrive la cessione del credito retributivo *avente come controprestazione un qualcosa di differente* rispetto ad una somma di denaro, ben si comprende nel senso che, parimenti, certamente diverse sono le cautele che possono ipotizzarsi nell'uno e nell'altro caso, essendo differenti gli interessi e i beni giuridici in questione nell'ambito delle due fattispecie.

Nel primo caso, infatti, la disciplina del cessione del credito retributivo *per ottenere un prestito* richiede non solo determinati limiti quantitativi (come quello del quinto) al fine di assicurare che gli emolumenti del lavoratore mantengano prevalentemente una funzione alimentare ai sensi dell'articolo 36 Cost., ma anche la garanzia che la retribuzione del

dipendente non possa essere trasferita a terzi che possano esporlo al rischio di interessi eccessivi o usurari.

Per tale motivo, al carattere della cedibilità nei limiti del quinto, si aggiunge la scelta di consentire ai "dipendenti dello Stato" la cessione del credito retributivo *per ragioni di prestito* solo ai soggetti menzionati nell'articolo 15 che presentano caratteristiche di serietà e di affidabilità (norma che, peraltro, non appare richiamata per i "dipendenti privati" dall'articolo 55 o da altra previsione).

Invece, quando il lavoratore, tramite la cessione di parte della retribuzione, operi acquistando *un bene nel libero mercato o versando un contributo per finalità associative* (come nella specie ai sindacati), non si pongono i rischi di speculazione o di interessi usurari, come quando avviene che la controprestazione sia rappresentata da prestito di denaro.

Perciò, anche *l'interpretazione teologica* si unisce a quella letterale e sistematica dell'articolo 52 e conforta nel senso che, *nell'ipotesi di cessione del credito con contropartita diversa dal denaro*, non vi sono ragioni *per la limitazione dell'autonomia negoziale garantita dall'articolo 41 della Costituzione* (sull'ampia portata di tale ultimo principio nel nostro ordinamento, cfr., ad es., Cass. SU sentenze n. 6030, 6031, 6032, 6033 e 6034 del 29 maggio 1993 e Cass. SU n. 4570 del 17 maggio 1996) oltre all'inevitabile esigenza di introdurre dei limiti quantitativi e temporali alla cedibilità del credito retributivo (il limite del quinto e il periodo massimo di 10 anni per i lavoratori a tempo indeterminato) giustificati - in un'ottica ermeneutica che tenga conto del bilanciamento effettuato dal legislatore - *dall'esigenza di garantire la funzione alimentare dello stesso ai sensi dell'articolo 36 Cost.*

La stessa logica e il fatto che siano differenti le esigenze di garanzia induce a comprendere il motivo per il quale, nel dpr 180/50, quasi tutte le norme siano dedicate alla cessione del credito *per ottenere prestiti*.

Si deve, quindi, concludere che l'articolo 52 rientri tra quelle "eccezioni" stabilite dalla *clausola di riserva* di cui all'art. 1 e per cui è ancora al lavoratore *privato* consentito, anche oltre l'ipotesi in cui la controprestazione sia costituita da un prestito (con diverse discipline e condizioni), il cedere il credito retributivo, stabilendo tale norma una disciplina minimamente limitativa dell'autonomia negoziale, a differenza del precedente articolo 51.

In tale ottica, nello stesso senso, si spiega come l'articolo 13 stabilisca dei caratteri certamente *più gravosi* "per i prestiti" concessi ai lavoratori a tempo determinato, mentre gli stessi non sono riproposti dal secondo comma dell'articolo 52 che, evidentemente, riguarda la cessione del credito retributivo in cambio di una contropartita differente dal denaro e che espone il lavoratore a minori rischi di speculazione rispetto al prestito monetario e, conseguentemente, parimenti, consente allora l'introduzione in tale ultima previsione con requisiti legislativi meno stringenti per la fattispecie.

Alla luce di siffatta lettura esegetica, ne deriva come dev'essere respinta l'eccezione della convenuta per la quale la cessione del credito retributivo non sarebbe più ammissibile ai sensi del decreto 180 del 1950.

B) LE ULTERIORI ECCEZIONI DELLA CONVENUTA.

Le ulteriori eccezioni della convenuta appaiono tutte già esaminate ed esaustivamente trattate dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 28269 del 21/12/2005, a cui si fa rinvio e che ha chiarito che

"3.1. La società ricorrente sostiene l'inutilizzabilità del negozio di cessione del credito, che non richiede il concorso della volontà del debitore ceduto, in relazione a fattispecie di cessioni generalizzate di

piccole parti di crediti futuri e con previsione di un termine di efficacia (nel caso, triennale): a) per il notevole aggravamento degli oneri e dei rischi del debitore, non certamente resi marginali per l'operatività in azienda delle deleghe sindacali previste dal c.c.n.l., secondo un sistema nettamente differenziato; b) per l'incompatibilità tra negozio traslativo del credito e revocabilità dell'adesione e contribuzione al sindacato; c) per la modificazione dei contenuti dell'obbligazione, diventando creditore della retribuzione un soggetto diverso dal lavoratore e mutando il luogo dell'adempimento; d) per la nullità derivante da frode alla legge dell'operazione.

4. La Corte, a sezioni unite, giudica infondato questo motivo di ricorso, in tali sensi componendo il contrasto tra le sentenze che hanno in precedenza deciso la questione, ritenendo alcune non utilizzabile l'istituto della cessione del credito per versare al sindacato le quote associative (Cass. 3 febbraio 2004, n. 1968; Cass. 3 giugno 2004, n. 10616), fornendo altre risposta di segno affermativo e ritenendo altresì antisindacale il rifiuto di pagamento opposto dal datore di lavoro (Cass. 26 febbraio 2004, n. 3917; Cass. 26 luglio 2004, n. 14032).

4.1. Va precisato, preliminarmente, che alla fattispecie va applicato il regime normativo vigente fino al 31 dicembre 2004, non rilevando la modificazione del testo del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 182, art. 1 (insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti), operata dalla L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 137, mediante l'aggiunta, nel comma 1, delle parole nonché le aziende private, rendendo così incedibili, fuori dei casi consentiti dal medesimo testo normativo (come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 13 bis, conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80) anche i compensi erogati dai privati datori di lavoro ai dipendenti. Nel regime precedente, infatti, non si dubitava, stante la regola generale della cedibilità dei crediti, posta dall'art. 1260 c.c., esclusi soltanto i crediti di carattere strettamente personale e quelli il cui trasferimento è vietato dalla legge,

dell'ammissibilità della cessione dei crediti retributivi dei lavoratori del settore privato, non trovando per essi applicazione del D.P.R. n. 182 del 1950, art. 1 (vedi Cass. 1 aprile 2003, n. 4930).

4.2. Neppure si è posto in dubbio che un ostacolo alla cessione della retribuzione potesse derivare dal carattere parziale e futuro del credito ceduto. La cessione può certamente avere ad oggetto solo una parte del credito, come si argomenta dall'art. 1262 cod. civ., comma 2, ed anche crediti futuri, com'è pacifico in giurisprudenza (Cass. n. 8497 del 18 ottobre 1994, n. 5947 del 15 giugno 1999, n. 7162 del 3 dicembre 2002).

4.3. Va senz'altro disattesa la tesi del negozio in frode alla legge, come hanno ritenuto, del resto, tutte le sentenze che si sono occupate della questione. Si è correttamente osservato che l'abrogazione referendaria dell'art. 26 Stat. Lav., comma 2 e 3, non ha certo determinato un "vuoto" nella regolamentazione della materia, ma - come precisato dalla Corte costituzionale in relazione all'intento dei promotori (sent. n. 13 del 1995), ha "restituito" all'autonomia contrattuale la materia già disciplinata dalla legge in termini di prestazione imposta al datore di lavoro, cosicché resta ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione? altrimenti, si attribuirebbero all'istituto del referendum non i soli effetti abrogativi che gli sono propri, ma anche effetti propositivi. Ed è in effetti questa, nella sostanza, la tesi della società ricorrente: l'esito referendario avrebbe introdotto nell'ordinamento una regola nuova, in base alla quale, lo scopo del versamento diretto al sindacato delle quote associative potrebbe essere realizzato esclusivamente mediante istituti che richiedano il consenso del datore di lavoro. La tesi, come già posto in evidenza, è in contrasto con l'essenza esclusivamente abrogativa dell'istituto e con il risultato perseguito con l'indizione del referendum, da individuare esclusivamente dell'eliminazione dell'obbligo ex lege a carico del datore di lavoro.

4.4. Venendo all'oggetto specifico del contrasto di giurisprudenza, l'istituto della "cessione del credito" è stato ritenuto non praticabile per raggiungere il suddetto scopo fondamentalmente per due ragioni. La prima, contenuta nella sentenza della Sezione Lavoro 3 febbraio 2004, n. 1968, è che la cessione del credito, in generale, non costituisce un autonomo tipo negoziale, coincidendo con lo schema negoziale di volta in volta idoneo ad operare e a giustificare il trasferimento; l'ostacolo ad impiegare l'istituto per il pagamento della quota associativa al sindacato sarebbe da ravvisare nell'incompatibilità strutturale tra l'impossibilità di una revoca immediata senza il consenso del sindacato beneficiario (propria dell'istituto della cessione del credito, conformemente alla sua natura che la connota come una forma di alienazione di diritti) e la revocabilità immediata dell'atto volontario di contribuzione sindacale obbligatoriamente discendente dal principio di libertà sindacale ex art. 39 Cost.

4.4.1. Le Sezioni unite ritengono l'argomentazione non condivisibile. La specifica disciplina relativa alla cessione detta sì uno schema unitario, che viene ad applicarsi a tutte le fattispecie traslative del credito, ma senz'aita) incompleto: essa si pone quale correttivo e/o integrazione predisposti, in contemplazione del particolare oggetto, nei confronti dei singoli negozi causali traslativi. Nel caso in esame, lo schema si applica ad una cessione per pagamento (solvendi causa), ed infatti il cedente (lavoratore), in luogo di corrispondere al suo creditore (associazione sindacale) la prestazione dovuta (quota sindacale), gli cede in pagamento parte del credito (futuro) che egli ha nei confronti del debitore ceduto (datore di lavoro).

Ne discende che la causa del contratto di cessione si determina mediante il collegamento con il negozio al quale è funzionalmente preordinata, assumendo, quindi, nel caso, una funzione di assolvimento degli obblighi nascenti dal rapporto di durata originato dall'adesione associativa. Di conseguenza, se viene meno il rapporto sottostante, ciò provoca la caducazione della funzione del negozio di cessione, determinandone l'inefficacia.

In conclusione, la cessione ha funzione di pagamento della quota sindacale e il pagamento è dovuto dal lavoratore soltanto finché ed in quanto aderisce al sindacato, in forza di un contratto dal quale il recesso ad nutum è garantito dai principi inderogabili di tutela della libertà sindacale del singolo lavoratore. I pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro successivamente alla "revoca della delega" (che non è revoca della cessione, come tale inconcepibile, ma cessazione della sua causa per sopravvenuta inesistenza nel collegamento con il negozio di base) sono effettuati a soggetto diverso dal creditore ed avranno effetto liberatorio soltanto se il debitore non ha avuto conoscenza della cd. "revoca" (art. 1189 cod. civ.).

4.4.2. La sentenza n. 1968 del 2004 si fonda altresì sull'impossibilità di utilizzare lo strumento della cessione del credito perché produrrebbe un aggravamento della posizione del debitore. L'argomento è ripreso e sviluppato dalla sentenza n. 10616 del 2004, la quale, anche mediante il richiamo del principio di correttezza e buona fede, in apparenza lo eleva ad unica ratio decidendi. Si diceva in apparenza, perché il complesso delle considerazioni svolte nella motivazione suscita l'impressione che rilievo precipuo sia conferito all'esito referendario, insistendosi nell'osservare che ammettere l'istituto della cessione del credito finirebbe, da una parte, per vanificare l'effetto della soppressione dell'obbligo ex lege a carico del datore di lavoro, dall'altra, per annullare ogni differenza tra la condizione dei sindacati firmatari dei contratti collettivi e gli altri non firmatari. Ma si è già osservato (n. 4.3.) che questi argomenti non possono influenzare il tema della validità ed efficacia del contratto di cessione del credito retributivo al sindacato, per adempiere agli obblighi associativi, se non ipotizzandone la nullità per frode alla legge, e, quindi, che l'esito referendario abbia introdotto nell'ordinamento il principio inderogabile del divieto di realizzare il risultato di imporre al datore di lavoro, senza il suo consenso, di versare al sindacato quote della retribuzione. Si è già detto, nella sede richiamata, come sia del tutto arbitrario desumere un tale principio dall'effetto abrogativo del referendum, limitato alla soppressione di un obbligo ex lege, senza interferire minimamente sull'apparato degli strumenti negoziali a disposizione di tutti i soggetti dell'ordinamento.

4.4.3. Sgomberato il campo da ogni indebito condizionamento dell'indagine, si deve ricordare come si ammetta comunemente che, in caso di cessione del credito, l'obbligazione del debitore possa subire alcune modifiche (tra queste quella, non certo marginale, del luogo di adempimento). Ma il limite della non esigibilità di una modificazione eccessivamente gravosa, da identificare in concreto con l'applicazione del precetto di buona fede e correttezza (art. 1175 cod. civ.), non riguarda la validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma soltanto il piano dell'adempimento, del pagamento. Ne segue che l'eccessiva gravosità può giustificare l'inadempimento, fino a quando il creditore non collabori a modificarne in modo adeguato le modalità, onde realizzare un giusto contemperamento degli interessi. Ovviamente, a norma dell'art. 1218 cod. civ., è il debitore che deve provare la giustificatezza dell'inadempimento. Nel caso concreto, anche prescindendo dagli accertamenti compiuti dal giudice del merito, le censure mosse sul punto alla sentenza impugnata si mantengono su livelli di totale genericità. In sostanza, ci si limita ad affermare che l'organizzazione in atto per riscuotere le quote sindacali sulla base delle clausole del contratto collettivo applicato in azienda non era idonea ad essere impiegata anche per dare esecuzione alle cessioni, ma senza alcuna specificazione delle differenze. In ogni caso, il giudizio di merito circa il "modesto" aggravamento della posizione debitoria non è validamente contestato, siccome non sono dedotti fatti che, sottoposti al vaglio della Corte di Torino, non sono stati valutati, o valutati insufficientemente, ovvero in modo illogico. 5. Va ora esaminato il secondo motivo del ricorso, con il quale è denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 28, erronea motivazione circa l'estraneità della controversia rispetto alla nozione di condotta antisindacale.

Si sostiene che, anche ammesso l'esistenza di una fattispecie di inadempimento imputabile all'azienda, non era tuttavia configurabile comportamento antisindacale, perché la titolarità da parte del sindacato dei crediti ceduti era estranea alla sfera di libertà e di attività tutelate dall'art. 28 Stat. Lav., un'estraneità direttamente derivante dall'esito referendario.

5.1. Anche questo motivo non può essere accolto.

Il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire i pagamenti configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale. L'effetto del rifiuto è quello di privare i sindacati che non hanno stipulato i contratti collettivi della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e posti in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazioni sindacali con cui sono in concorrenza.

5.2. A ben vedere, la ricorrente non contesta tanto la presenza di un inadempimento qualificato dall'idoneità ad incidere in modo recessivo sull'attività del sindacato, quanto la possibilità giuridica di ritenere che il diritto di riscuotere quote associative nella qualità di creditore cessionario del credito retributivo possa ascrivarsi



all'attività sindacale tutelata dall'art. 28 Stat. Lav. Ciò sarebbe precluso, ad avviso della ricorrente, dall'esito referendario, che, sopprimendo l'obbligo di collaborazione del datore di lavoro, non consente di tutelare il diritto acquistato con altri strumenti dal sindacato, in assenza del consenso del datore di lavoro, quale attività sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Stat. Lav..

5.3. Osserva la Corte che un tale ordine di argomentazioni ripete, sostanzialmente immutata, la tesi già disattesa nell'esame del terzo motivo. Ed infatti, si pretende di desumere dall'esito referendario il precetto secondo il quale è antisindacale soltanto l'inadempimento di obblighi assunti volontariamente dal datore di lavoro nei confronti dei soggetti sindacali, non anche l'inadempimento di obblighi derivanti da fonti negoziali che non ne contemplano il consenso.

Non resta, quindi, che rinviare alle considerazioni già svolte per escludere che lo strumento della cessione del credito per riscuotere quote sindacali possa reputarsi nulla per frode alla legge; si ribadisce che, scomparso l'obbligo legale, tutti gli strumenti negoziali possono essere impiegati per realizzare risultati, non certo identici o analoghi, ma, al più, equivalenti. E ciò stabilito, l'inadempimento del datore di lavoro che incide sull'attività sindacale in senso proprio concreta in tutti i casi condotta antisindacale, senza che possa in alcun modo rilevare la fonte dell'obbligo medesimo.

Una considerazione conclusiva si impone: il referendum ha lasciato in vigore l'art. 26 Stat. Lav., comma 1, che protegge i diritti individuali dei lavoratori concernenti l'attività sindacale per quanto attiene, in particolare, alla raccolta dei contributi: stipulare con il sindacato i contratti di cessione di quote della retribuzione costituisce una modalità di esercizio dei detti diritti; il rifiuto del datore di lavoro di darvi corso, lungi dal concretare un mero illecito civilistico, opera una compressione dei diritti individuali e di quelli del sindacato".

In particolare, è da ritenersi che correttamente sia stato sostenuto che l'abrogazione referendaria dell'art. 26 Stat. Lav., comma 2 e 3, non ha certo determinato un "vuoto" nella regolamentazione della materia, ma - come precisato dalla Corte costituzionale in relazione all'intento dei promotori (sent. n. 13 del 1995), ha "restituito" all'autonomia contrattuale la materia già disciplinata dalla legge in termini di prestazione imposta al datore di lavoro, cosicché resta ammissibile, senza limitazioni, *il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali* che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione, non ritenendosi, pertanto, proponibile alcuna questione di costituzionalità al Giudice delle Leggi.

Sulla base di tale premessa, effettivamente, la parte ricorrente potrebbe acquisire i contributi sindacali con diversi strumenti e non solo con la cessione del credito.

Tuttavia, non presupponendo l'articolo 1260 cc il consenso del debitore ceduto, salvo che la convenuta provi una causa di giustificazione per la propria condotta, non vi sono motivi per ritenere che *possa limitare* alla parte attorea una delle possibilità lecite (come la cessione del credito) nel nostro ordinamento per riscuotere contributi sindacali.


In tal senso, quanto all'affermazione per cui le cessioni di cui al documento 2 di parte ricorrente non potrebbero essere utilmente proposte per la trattenuta del contributo perché prevedono che *"la cessione parziale di cui sopra riguarda tutti i crediti retributivi di futura maturazione fino all'estinzione del rapporto di lavoro (in questo caso vi autorizzo a trattenere i dodicesimi di quota a saldo dell'imposta dell'anno) o alla mia eventuale comunicazione di cessazione del rapporto con la FIOM - Cgil e conseguente revoca della cessione parziale del credito che avverrà a partire dal gennaio successivo alla comunicazione"*, si propongono le seguenti considerazioni.

Una siffatta clausola appare *nulla* per contrasto con norma imperativa, ossia con l'articolo 39 Cost. da cui si ricava il principio di libertà di adesione sindacale.

Tale disposizione, però, risulta nulla, ma non in grado di travolgere l'intero atto negoziale, non potendosi ritenere che *gli stipulanti non l'avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto* che è colpita da nullità, ai sensi dell'articolo 1419, comma 1, c.c..

Il comportamento della convenuta di non aver operato le trattenute sindacali a favore della ricorrente risulta, quindi, non giustificabile per alcuna previsione normativa.

Neppure, infatti, può ritenersi che la FPT INDUSTRIAL S.P.A. possa essere esposta per la richiesta di effettuare le trattenute sindacali a *"costi eccessivamente*



gravosi" quale debitore ceduto, sulla base dei principi giurisprudenziali che stabiliscono che

"il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e il susseguente d.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo, sicché i lavoratori, nell'esercizio della autonomia privata e mediante la cessione del credito in favore del sindacato, possono chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato. *Qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporta in concreto, a suo carico, un onere aggiuntivo insostenibile in rapporto all'organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ., deve provarne l'esistenza. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia della cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, mentre il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale"* (cfr. Cass. Sentenza n. 21368 del 07/08/2008; Sentenza n. 9049 del 20/04/2011).

Con riferimento ad un'ipotizzata "eccessiva gravosità", occorre, infatti, osservare che i versamenti al sindacato possono anche essere effettuati *con un unico bonifico complessivo* per tutti i lavoratori *con cadenza mensile o anche più ampia*, come richiesto dalla stessa parte attorea (cfr. il verbale di udienza).

Inoltre, non si ritiene che nel ricorso vi siano sufficienti deduzioni circa il motivo per cui l'inserimento di una trattenuta in busta paga per i contributi sindacali di cui si tratta possa giustificare i costi menzionati a pagina 56 della memoria, non essendo descritto *alcun collegamento causale* tra le operazioni menzionate a pagina 54 e 55 e tali costi o che giustifichi gli stessi.

Del resto, in tal senso, il procuratore speciale della convenuta ha descritto l'operazione di inserimento in busta paga della trattenuta sindacale *in termini così semplici* che non appaiono giustificare costi ulteriori oltre a quelli che normalmente sono necessari per redigere una busta paga per il singolo lavoratore (oneri, quindi, già sostenuti dalla resistente).


Nulla, dunque, appare giustificare il comportamento della resistente circa la mancata trattenuta a favore del sindacato ricorrente.

Considerato, poi, come per gli atti delle parti e per le informazioni assunte in udienza dal procuratore speciale della convenuta emerge che una simile scelta è stata operata solo nei confronti della Fiom - FEDERAZIONE PROVINCIALE DI MILANO e non degli altri sindacati per il solo fatto che la parte attorea si è rifiutata di stipulare il CCSL del 29/12/10 (nella versione definitiva del 13/12/11), risulta, oltremodo, che una tale condotta appare antisindacale contrapponendosi alla legittima scelta del sindacato ricorrente di non aderire a un negozio di tipo collettivo e risultando, d'altra parte, pregiudizievole per l'immagine, l'operatività e la credibilità dello stesso.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e, ai sensi dell'articolo 28 SL, occorre dichiarare l'antisindacalità della condotta della FPT INDUSTRIAL S.P.A. nel non aver operato la trattenuta sulla retribuzione dell'ammontare dovuto dagli iscritti Fiom a titolo di quota sindacale così come richiesto dagli stessi a mezzo di comunicazione di cessione parziale del credito, ordinando la cessazione di tale condotta e condannando la società ad operare la trattenuta nei termini richiesti.

Come, si è anticipato, non avendo la convenuta dimostrato costi eccessivamente gravosi o di qualche rilievo, deve essere, poi, rigettata la richiesta subordinata di detrazione delle somme menzionate nella memoria.

Considerato come i comportamenti antisindacali siano recenti e presumibilmente conosciuti solo dagli iscritti alla Fiom-FEDERAZIONE PROVINCIALE DI MILANO non occorre, quale ulteriore provvedimento, la pubblicazione del presente decreto sulla bacheca aziendale, ad ogni modo previsto dall'art. 120 cpc solo per le sentenze.



Le spese di lite sono liquidate in ragione della natura e della durata della causa, come da dispositivo, secondo il principio della soccombenza.

PQM

dichiara l'antisindacalità della condotta della FPT INDUSTRIAL S.P.A., consistita nel non aver operato la trattenuta sulla retribuzione dell'ammontare dovuto dagli iscritti FIOM a titolo di quota sindacale così come richiesto dagli stessi a mezzo di comunicazione di cessione parziale del credito, ordinando la cessazione di tale condotta e condannando la società ad operare la trattenuta nei termini richiesti. Condanna la convenuta a rifondere le spese di lite alla parte attorea per euro 1500, oltre accessori.

MANDA

la cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Milano, 21/6/12

Il Giudice
Dott. N. Di Leo

Ufficio della Cancelleria della Sez. Lavoro
Tribunale Ordinario di Milano.

OGGI 22 GIU. 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Ada MIZZI



FATTO AVVISO
TELEMATICO
IL 22 GIU. 2012
DA *[Handwritten signature]*